

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 007/CSA

(2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 3 ottobre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello – Componenti; Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. **RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAGLIULO RICCARDO SEGUITO GARA CARPI/TRAPANI DEL 19.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 21.09.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. **RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASCUTI LORENZO SEGUITO GARA CARPI/TRAPANI DEL 19.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 21.09.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. **RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 21.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 48 del 22.09.2014)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Stefano Toschei – Componenti;
Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 4. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRER JOAO VITOR SEGUITO GARA VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO/RIETI DEL 21.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. di Rieti riduce la sanzione a giornate 3 di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 5. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO/RIETI DEL 21.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. di Rieti.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 3 ottobre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio